

SETTORE RISORSE UMANE
Servizio Gestione associata e politiche delle
risorse umane

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 01/07/2016

OGGETTO: *Progetto per l'attuazione sperimentale di un caso di telelavoro.*
Avvio.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE RISORSE UMANE

Richiamati:

- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, l'art. 69 dello Statuto Comunale e gli artt. 13 e seguenti del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza;
- gli artt. 28 e seguenti del Regolamento di contabilità relativamente a ruolo e responsabilità della dirigenza nella gestione del Bilancio;

Richiamate le disposizioni vigenti in materia di telelavoro come di seguito indicate:

- art. 4 della L. n. 191/98;
- DPR 8 marzo 1999, n. 70 - Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 4, comma 3, L. n. 191/98;
- Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni stipulato in data 23-03-2000;
- CCNL per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali stipulato in data 14-09-2000;

Visto in particolare l'art. 1, del CCNL 14-09-2000 ai sensi del quale:

- *“Gli enti, (omissis) possono definire progetti per la sperimentazione del telelavoro (omissis) al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane”;* (comma 1)

- *“I singoli partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati secondo le previsioni dell’art. 4 del CCNL quadro del 23-03-2000”*; (comma 2)

Visto il progetto di sperimentazione del telelavoro predisposto dal Responsabile P.O. “Gestione del Personale” ed allegato alla richiesta presentata in data 16.03.2016, prot. n. 11673, dalla dipendente Giovanna Paliaga;

Rilevato che il progetto sperimentale di cui sopra prevede che 1/2 dell’orario di lavoro sia svolto dalla dipendente interessata in sede ed il restante 1/2 nelle forme del lavoro domiciliare;

Dato atto che, dalla richiesta sopra citata e dalla documentazione agli atti si evince che:

- la dipendente Giovanna Paliaga rientra nelle fattispecie di cui all’art. 4 del CCNL quadro del 23-03-2000, con specifico riferimento alle comprovate esigenze di cura nei confronti di familiari conviventi debitamente certificate;

- la possibilità di svolgere una parte dell’orario di lavoro presso il proprio domicilio consente da un lato alla dipendente di gestire le problematiche personali salvaguardando il sistema di relazioni personali e lavorative, e dall’altro, grazie anche all’ausilio di attrezzature informatiche e di programmi adeguati, consente lo svolgimento delle consuete attività cui è adibita la dipendente stessa, caratterizzate da spiccate caratteristiche di autonomia e flessibilità;

Vista la dichiarazione di idoneità dei locali ove il dipendente svolgerà l’attività lavorativa di cui trattasi, rilasciata dal R.S.P.P. del Comune di Scandicci, ing. Marco Calderini;

Rilevato che la sussistenza dell’idoneità di cui sopra sarà altresì verificata, concordando preventivamente con l’interessato tempi e modalità, con cadenza periodica semestrale;

Considerato che, con riferimento alla necessità di sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81 2008, l’attività lavorativa domiciliare, per le modalità e tempistiche di svolgimento, non comporterà alcun cambiamento rispetto alla situazione attuale del dipendente interessato;

Preso atto che le attrezzature informatiche necessarie, corredate dei relativi programmi, saranno affidate dall’Amministrazione alla dipendente interessata in comodato gratuito ai sensi dell’art.5 dell’accordo quadro di cui in premessa;

Considerato che, per quanto riguarda la copertura assicurativa prevista dall’art. 1, comma 8, CCNL 14.09.2000, la polizza attualmente operante presso il Comune di Scandicci copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e competenze istituzionali dell’ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, e che pertanto non è necessaria alcuna estensione della copertura assicurativa già in atto (vedi in tal senso nota del broker assicurativo del 17/03/2016 conservata in atti);

Preso atto della comunicazione pervenuta dall’INAIL in data 31-07-2013, per analogo caso di progetto di sperimentazione del telelavoro con la quale è stato confermato che la posizione assicurativa in essere copre anche la fattispecie del telelavoro;

Ritenuto che la gestione delle fasce di disponibilità previste dall'art. 1, comma 5, CCNL 14-09-2000 debba prevedere, in accordo con l'interessata ed il responsabile del Servizio, una disponibilità pari a n. 3 ore nel caso di telelavoro domiciliare svolto la mattina e pari a n. 2 ore nel caso di telelavoro domiciliare svolto in orario pomeridiano;

Rilevato che l'attestazione dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa e la sua ripartizione fra lavoro svolto in sede e lavoro domiciliare avverrà, unitamente alla verifica mensile dei risultati, ad opera del Responsabile del Servizio;

Preso atto che, ai fini della verifica di cui sopra, sarà compito della Responsabile del Servizio individuare obiettivi, risultati e metodi di controllo per monitorare l'andamento del progetto, previa idonea informativa al dipendente;

Richiamato l'art. 1, comma 7, del CCNL 14-09-2000, ai sensi del quale al dipendente è riconosciuto un rimborso, anche in forma forfettaria, per le eventuali maggiori spese sostenute per consumi energetici e telefonici;

Ritenuto che nel caso di specie non si verifichi alcun aggravio di spese né per i consumi energetici né per quelli telefonici;

Vista la nota informativa prevista dall'art. 1, comma 2, del CCNL 14-09-2000, inviata dall'Ufficio Risorse ai soggetti sindacali in data 01.07.2016;

Sottolineato che l'approvazione del progetto in questione non determina alcun mutamento nel rapporto lavorativo del dipendente, al quale continueranno ad essere applicati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del CCNL 14-09-2000, il CCNL di riferimento ed il relativo CDI;

Ritenuto infine che al progetto di sperimentazione del telelavoro in oggetto debba essere attribuita una scadenza di 2 anni, al termine dei quali verificare la permanenza delle condizioni di assegnazione e il raggiungimento complessivo degli obiettivi prefissati

DETERMINA

1) di dare avvio al progetto per la sperimentazione del telelavoro sopra indicato ed al quale è stata assegnata la dipendente Giovanna Paliaga, a decorrere dal 04.07.2016 per un periodo di due anni, al termine dei quali verificare la permanenza delle condizioni di assegnazione ed il raggiungimento complessivo degli obiettivi prefissati;

2) di consegnare copia del presente atto alla dipendente interessata ed al Responsabile del Servizio ai fini della corretta realizzazione del progetto per la sperimentazione del telelavoro di cui trattasi.

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE RISORSE UMANE**

Dott. Marco Pandolfini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs.
82/2005, e norme collegate